

Ordinanza 03 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei premi

(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

del 23 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 1 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello 3,90 %;
- b. le rendite assegnate nel 2001 dell'1,60 %.

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 2 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2000 e precedentemente dello 0,90 %;
- b. le rendite assegnate nel 2001 dell'1,10 %.

Art. 3 Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2001, calcolato sul precedente importo annuo di 31 586 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

RS 833.2

¹ RS 833.1

² RS 833.11

Art. 5 Livello dell'indice

¹ Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 2042 punti (giugno 1939 = 100).

² Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,6 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.

Art. 6 Diritto previdente: abrogazione

L'ordinanza 01 dell'8 novembre 2000³ concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei premi è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 novembre 1993⁴ sull'assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 130 534 franchi.

Art. 26 cpv. 1, primo periodo

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 31 871 franchi. ...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

23 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RU 2000 2696

⁴ RS 833.11